UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI Il Giudice di Pace

- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2020, nel procedimento N. 3717/2020, introdotto da ..., nato in Albania il 28.12.1991 con ricorso avverso il decreto di espulsione, Prot. 50/EY/2020, emesso dalla Prefettura di Bari in data 07.05.2020 notificato dalla Questura di Bari in pari data e avverso tutti gli atti presupposti e collegati compreso l'Ordine di lasciare il territorio nazionale n. 65/OQ/2020 emesso dalla Questura di Bari il 07.05.2020;
- Letti gli atti;
- Rilevato che, è emerso, dalla disamina degli stessi, che il ricorso inoltrato dal ricorrente debba trovare accoglimento, in quanto il decreto espulsivo presenta vizi sostanziali,

- OSSERVA QUANTO SEGUE

- Dall'anno 2001 lo straniero vive in Italia unitamente alla sua famiglia , madre, padre e fratello minore e sorella, possessori di regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo , come da documentazione allegata agli atti da parte ricorrente. Il Tribunale per i minorenni autorizzava il ricorrente a permanere sul Territorio Nazionale per la durata di anni due, ottenendo il predetto il permesso di soggiorno per motivi di "assistenza minori", venendo inserito nello stato di famiglia dei genitori , come si rileva sempre dalla documentazione allegata. Il 07.05.2020 il Prefetto di Bari , adottava l'atto gravato, pur essendo lo Stato italiano coinvolto nella pandemia da Covid 19 , disponendo l'Albania lo stato di calamità naturale ed il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da e per l'Italia a partire dal 10 marzo.
- Il decreto di espulsione non appare correttamente motivato atteso che, il Prefetto nell'adottare tale atto ablativo fa riferimento al fatto che il ricorrente sia titolare di un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza averne chiesto il rinnovo. Tale motivazione non legittima in automatico l'adozione del decreto di espulsione ,atteso che, non esistano termini perentori per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ma termini di natura ordinatoria. Ciò è quanto è stato sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (SS. UU. n. 7892/2003) che hanno ribadito come il rinnovo del permesso di soggiorno non possa essere semplice tardiva proposizione della domanda in rifiutato per effetto della mancanza di un'espressa sanzione di irricevibilità della stessa, presentata fuori termine. La Corte si è anche espressa ribadendo la costituzionalità dell'impianto normativo complessivo e la natura non automatica della sanzione espulsiva nel caso di rigetto dell'istanza . Tra l'altro, la Corte Costituzionale ha affermato che, agli effetti dell'espulsione dal Territorio Nazionale, per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza dello Stato, non possono equipararsi gli stranieri privi di permesso di soggiorno per non averlo mai ottenuto a quelli il cui permesso sia scaduto, senza essere stato rinnovato. Ciò posto, la motivazione addotta dalla Prefettura di Bari di per sè non è sufficiente a legittimare l'adozione dell'atto ablativo.

Olle

noltre nel corpo dello stesso non è stata valutata la situazione personale del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del D.Lgs 286/98, con particolare riferimento al diritto al ricongiungimento familiare ed all'effettività dei vincoli familiari . Ciò è stato avallato dalla Cassazione Civile sez. VI, 21/02/2020 n° 4514. Infatti, come statuisce la Suprema Corte :" L'opposizione al provvedimento espulsivo è un giudizio sul rapporto che deve essere svolto con accertamento di tutti i fatti costitutivi ed impeditivi dell'esercizio (vincolato) della potestà espulsiva da dell'autorità amministrativa . Pertanto, dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente si evince la necessità di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, valutando il suo soggiorno sul Territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari. La Corte rappresenta che i fattori ,come indicati dall'art. 13, comma 2 bis, D.Lgs.286/98, rilevano anche fuori dall'esercizio al diritto al ricongiungimento familiare. Inoltre , tale valutazione nel suo complesso rispecchia i dettami di cui all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di conseguenza, valutata la situazione personale del ricorrente nel suo complesso, il decreto di espulsione non doveva essere adottato con automaticità.

La disamina dei motivi che precedono è assorbente delle altre doglianze avanzate. Le spese giudiziali vengono compensate interamente tra le parti, con ammissione dell'interessato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti di legge.

P.q.m.

Il Gop di Bari avv. Tuozzo Maria accoglie il ricorso per le dedotte causali e per l'effetto annulla il provvedimento opposto, decreto di espulsione Priot. 50/EY/2020 emesso dal Prefetto di Bari in data 07.05.2020.

Nulla per le spese.

Ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato e provvede come da separato decreto.

Si comunichi.

Bari 27.08.2020

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

aria Tuozzo

Depositato in Carlo 2020

Bari, 200 AUG 2020

IL FUNZIAMO GIUDIZIARIO

IL FUNZIAMO)